

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30342 Anno 2016

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: VESSICHELLI MARIA

Data Udiienza: 08/03/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VRANOCIFATION N. IL 30/12/1983

avverso la sentenza n. 2201/2013 TRIBUNALE di FORLI', del
17/03/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

re rigetto

E. Delehay

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *F. Poppi del foro di Forli'*

RITENUTO IN FATTO

1. Ha proposto ricorso per cassazione *per saltum*, Vranoci Fation, avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 17 marzo 2014 con la quale- per quanto qui di interesse- è stato condannato in ordine al reato continuato di falsa attestazione, a pubblico ufficiale, sulla propria identità (art. 495 c.p.).

Più precisamente, è stato ritenuto accertato che l'imputato, oltre ad avere tenuto una condotta di tal genere nel marzo 2001, già dichiarata prescritta dallo stesso giudice della sentenza impugnata, aveva reiterato comportamenti simili anche il 26 novembre 2007 e il 22 giugno 2010.

Il Tribunale ha ritenuto di non applicare l'aumento per la recidiva, pure ritualmente contestata.

2. Ha dedotto il ricorrente, con atto di impugnazione del 7 aprile 2014 pervenuto in cassazione il 31 luglio 2015, la violazione di legge e segnatamente la nullità della dichiarazione di contumacia e della susseguente sentenza, in quanto emesse nonostante la mancata valida instaurazione del rapporto processuale.

Infatti l'imputato era stato rinviato a giudizio a seguito di una udienza preliminare (tenuta il 7 marzo 2013) nel corso della quale il difensore di ufficio del medesimo, avvocato Poggi- presso il quale l'imputato aveva precedentemente (il 6 marzo 2012) eletto il domicilio ai fini degli avvisi processuali- aveva formalmente dichiarato di non accettare l'elezione del domicilio dell'imputato presso il proprio studio professionale.

Il Gup, dal canto suo, aveva respinto, a norma dell'articolo 157 comma 8 bis cpp, la declaratoria di non accettazione della notifica, non consentita al difensore di ufficio e, peraltro, ~~peraltro~~ non eseguita immediatamente.

In dibattimento poi, il Tribunale aveva ugualmente respinto analogo eccezione del difensore il quale chiedeva che la notifica della citazione per il giudizio fosse rinnovata nelle forme previste dall'articolo 157cpp oppure nelle forme della irreperibilità.

Aveva osservato il Tribunale che era valida l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso lo studio del difensore di ufficio.

Osserva dunque il ricorrente che la elezione di domicilio non può prescindere, per la sua validità, dal consenso del domiciliatario o dalla eventuale ricusa dello stesso (cita al riguardo le sentenze n. 40944 del 2011 e n. 31658 del 2010).

Sostiene infatti il difensore ricorrente che la natura giuridica dell'elezione di domicilio è accennata nella normativa civilistica (articolo 47 C. C.) e, per quanto

concerne la disciplina penalistica, dalla sentenza delle Sezioni unite n. 41280 del 2006, nella quale si evidenzia che la detta elezione ha carattere negoziale, costitutivo e recettizio .

Non rinvenendo invece precedenti giurisprudenziali sulla possibilità del difensore domiciliatario di non accettare l'elezione del domicilio presso la propria persona, il ricorrente fa notare che tale ricusa è comunque prevista dalla particolare ipotesi di cui all'articolo 157 comma 8 bis Cpp ed è necessariamente insita nella natura negoziale del presupposto contratto di patrocinio tra imputato e difensore fiduciario.

Nel caso di specie, nel quale invece nessun contratto di patrocinio è ravvisabile stante l'investitura officiosa dell'avvocato (il quale non può rinunciare all'incarico difensivo se non nelle modalità previste dall'articolo 97 Cpp), pur tuttavia è rinunciabile la qualità di domiciliatario, così come al mandatario è sempre data la facoltà di rinunciare al mandato.

Il difensore contesta anche che possa farsi applicazione nel caso di specie all'articolo 161 comma 4 Cpp, norma prevista per l'eventualità che l'elezione di domicilio sia invalida dall'inizio.

Si tratta di rilievi finalizzati ad impedire che si dia corso alle procedure che consentono di ritenere sussistente una conoscenza soltanto legale e non anche effettiva del processo, da parte dell'imputato che rimanga contumace e che sia difeso da un difensore di ufficio col quale l'imputato stesso non abbia alcun rapporto.

In tale prospettiva il difensore cita le fonti internazionali che attribuiscono all'imputato il diritto ad una effettiva presenza nel processo e che dovrebbero rappresentare il parametro interposto per la declaratoria di illegittimità costituzionale di una interpretazione dell'articolo 161 comma 4 Cpp ~~ove interpretato~~ nel senso di consentire la ritualità di una citazione nei confronti di soggetto che, di fatto, viene processato essendo all'oscuro del processo stesso.

Da ultimo, anche la sentenza n. 504 del 2000 della Corte costituzionale avrebbe riconosciuto fondamento alla tesi qui sostenuta con riferimento alla notifica del decreto penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, ma la sentenza deve essere ugualmente ^{in parte} annullata per effetto della maturata prescrizione.

La situazione processuale da prendere in considerazione nel caso di specie è quella in cui l'imputato ha ricevuto la notifica del decreto che dispone il giudizio presso il difensore di ufficio, indicato precedentemente come domiciliatario dallo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



stesso imputato: e ciò, nonostante che, prima della notifica stessa e cioè nel corso dell'udienza preliminare, il difensore avesse dichiarato di non accettare di essere stato scelto come domiciliatario.

In tali condizioni il Tribunale ha erroneamente mostrato di non attribuire alcun rilievo ^{al} la detta ricusa, pure operata formalmente e ritualmente dal difensore: ricusa che, peraltro, in nessun modo può farsi risalire all'articolo 157 comma 8 bis e alle modalità in esso previste, dal momento che tale norma non opera nel caso di specie sia perché la nomina del difensore è avvenuta di ufficio, sia perché è stata effettuata una elezione di domicilio che impedisce la operatività della norma stessa (in tal senso v. tra le molte, Rv. 264594).

E tuttavia gli effetti comunque realizzati, sono quelli propri della procedura corretta.

Proprio la sentenza del 2010 citata dal difensore ricorrente evidenzia che *"l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Si tratta pertanto di un rapporto bilaterale che è destinato a venire meno se anche uno solo dei suoi due termini ritira la fiducia: l'imputato con la revoca dell'elezione; ovvero il destinatario con il rifiuto della ricezione dell'atto.*

La conseguenza di tali condotte determina la sopravvenuta inidoneità della elezione di domicilio a raggiungere lo scopo a cui è preordinata e legittima, quindi, l'utilizzo per le notificazioni del disposto di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, che prevede la notifica presso il difensore (cfr. Cass. 5[^], 2493/98, Mariani). Nel caso di specie, pertanto, avendo il difensore dell'imputato, con la missiva del 26/11/2007, informato l'A.G. di rifiutare la notifica degli atti al domicilio eletto, si è determinata una situazione di inidoneità dell'elezione, che ha legittimato la notifica destinata all'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di fiducia, sebbene tale notifica sia stata effettuata sul presupposto della irrilevanza del rifiuto (v. ord. della C. di Appello del 16/6/09), valutata la equipollenza degli effetti".

Sulla stessa linea si pone anche la seconda sentenza di legittimità citata nel ricorso.

Può quindi concludersi nel senso che, pur valida la ricusa della qualità di domiciliatario effettuata dal difensore nell'udienza preliminare, la successiva notifica del decreto che dispone il giudizio allo stesso difensore, ai sensi però, dell'articolo 161 comma 4, è stata corretta.

Né possono condividersi gli ulteriori argomenti di ordine sistematico svolti dal difensore considerato che, per quanto concerne la portata dell'articolo 161 comma 4, si è esattamente verificata nel caso di specie una ipotesi di

sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto, originariamente indicato in maniera legittima dall'interessato.

D'altra parte tutto il ragionamento svolto in ordine alla necessaria effettività della consapevolezza del processo da parte dell'imputato assente non è in grado di dimostrare che tale ineludibile valore sia anche capace di invalidare i precetti vigenti in materia di notificazioni: precetti i quali, ove non sortiscano gli effetti sostanziali tutelati dalle fonti sia nazionali che sovranazionali, sono destinati ad essere seguiti da procedure correttive, quali quella della rinnovazione della notifica su disposizione del giudice, della restituzione nel termine o altre similari, tutte le volte in cui vi siano concreti elementi per ritenere che, nel caso singolo, l'informazione legale sul processo non corrisponda all'informazione sostanziale.

Per tale ragione appare manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale.

La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso comporta il riconoscimento della maturata prescrizione per il fatto commesso il 26 novembre 2007, essendo del tutto assenti critiche o censure sul merito dell'addebito.

Tale prescrizione è maturata nel maggio 2015, prima dell'arrivo degli atti presso questa Corte di cassazione, e comporta l'annullamento parziale della statuizione di condanna nonché la rideterminazione della pena per il reato residuo.

Tale pena ben può essere individuata anche da questa Corte - con operazione meramente traspositiva - in quella di un anno di reclusione, già ritenuta congrua dal giudice a quo per il reato ora dichiarato prescritto, posto che il reato residuo (che nella sentenza impugnata costituiva reato satellite ex art. 81 cp.) e per il quale va rideterminata la pena, è della stessa natura, titolo e gravità dell'altro.

PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato commesso il 26 novembre 2007, perchè estinto per prescrizione e ridetermina la pena per il reato residuo nella misura di un anno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso l'8 marzo 2016